

# Causa T-218/06

**Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd**

**contro**

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo  
Neurim PHARMACEUTICALS — Marchi comunitario e nazionale denominativi  
anteriori EURIM-PHARM — Lingua processuale del ricorso — Termini — Ricevibilità  
del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Principio di proporzionalità —  
Prosecuzione del procedimento — Restitutio in integrum — Artt. 59, 78 e 78 bis del  
regolamento (CE) n. 40/94 — Regola 48, nn. 1, lett. c), e 2, regola 49, n. 1, e regola 96,  
n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 settembre 2008 . . . . . II - 2278

## Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso  
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95,  
art. 1, regole 48, nn. 1, lett. c), e 2, 49, n. 1, e 96, n. 1]*

2. *Atti delle istituzioni — Presunzione di legittimità*  
(Art. 249 CE)
3. *Marchio comunitario — Lingue dell'Ufficio*  
(Regolamento del Consiglio n. 2868/95, art. 1, regola 96, n. 1)
4. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 2)

1. Dalla regola 48, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, risulta che il ricorso deve contenere una dichiarazione che indichi la decisione impugnata e la modifica o l'annullamento richiesti, e che tale ricorso deve essere presentato nella lingua processuale in cui è stata redatta tale decisione.

Ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso non è conforme, in particolare, ai requisiti previsti dalla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, dello stesso regolamento, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'art. 59 del regolamento n. 40/94, ossia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata.

Dalla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, risulta che l'inosservanza della regola 48, nn. 1, lett. c), e 2, dello

stesso regolamento comporta direttamente e senza previa notifica il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, e questo, eventualmente, dopo la scadenza del termine di cui alla regola 96, n. 1, dello stesso regolamento, secondo cui, salve le disposizioni contrarie dello stesso regolamento, le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) diversa da quella processuale se esse forniscono una traduzione in questa lingua entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Non risulta né dai regolamenti applicabili né dalla giurisprudenza che sia obbligo dell'Ufficio avvisare gli eventuali ricorrenti dinanzi alle commissioni di ricorso delle conseguenze del mancato rispetto delle formalità stabilite da tali regolamenti.

L'eventuale prassi dell'Ufficio di informare i ricorrenti delle lacune formali dei loro atti non può modificare il momento da cui inizia a decorrere il termine previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95. Peraltro, secondo costante giurisprudenza,

le regole sui termini sono state stabilite al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario. Tale osservazione di carattere generale si applica anche ai termini previsti dai regolamenti sul marchio comunitario. Pertanto, l'applicazione del termine previsto dalla detta regola 96, n. 1, non viola il principio della parità di trattamento.

(v. punti 37-39, 43-44)

2. Un rifiuto, da parte della commissione di ricorso, di seguire la regola 96, n. 1, la regola 49, n. 1, e la regola 48, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che disciplinano l'ammissibilità dei ricorsi, violerebbe il principio di presunzione di legittimità, secondo cui la normativa comunitaria rimane completamente efficace fintantoché un giudice competente non dichiara l'illegittimità della stessa.

(v. punto 52)

3. La regola 96, n. 1, la regola 49, n. 1, e la regola 48, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, costituiscono parte integrante delle disposizioni che disciplinano il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 40/94. Secondo la giurisprudenza, il suddetto regime linguistico è compatibile con il principio di proporzionalità e pertanto queste regole non possono essere considerate contrarie a tale principio.

(v. punto 54)

4. Il termine di due mesi, previsto dall'art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario per la presentazione di una richiesta di restitutio in integrum inizia a decorrere dalla cessazione dell'impedimento a causa del quale il richiedente non è stato in grado di rispettare un termine nei confronti dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), e non dal momento in cui l'Ufficio eventualmente notifichi un'irregolarità nel procedimento.

(v. punto 77)